

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rep. n. ____ del ____ 2025

**CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. CIG B63EC24800. -----**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, alle
ore _____, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Vigone, ubicato in Piazza
Palazzo Civico n. 18, avanti a me FILLIOL D.ssa Laura, Segretario del
Comune di Vigone, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti
espressamente rinunciato con il mio consenso e giuste le facoltà concesse
dalla vigente legge notarile, sono personalmente comparsi i Signori: -----

1) _____ (C.F.: _____) nato a _____ (____) il
_____, residente in _____ (____), domiciliato per la carico
presso la sede dell'ente che rappresenta, Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Vigone (TO), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in
nome, per conto e nell'interesse di detto ente in virtù del Decreto del Sindaco
n. ____ del _____ e della deliberazione della Giunta Comunale n.
____ del _____ (C.F.: 85003470011);-----

2) _____ (C.F.: _____), nato a _____ (____) il
_____, residente in _____ (____), Via _____ n. _____, il

quale dichiara di intervenire, nel presente atto, nella sua qualità di consigliere

delegato (giusto Verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____

come da estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società

CAMST soc. coop. a r.l. in copia conforme rilasciata in data _____ dal

Notaio _____ Rep. n. _____), in nome e per conto dell'impresa

CAMST soc. coop. a r.l., con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318

(C.F. 00311310379 e Partita I.V.A.: 00501611206). -----

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto. -----

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 20/03/2025,

esecutiva, è stato deciso di procedere mediante gara ad evidenza pubblica

all'affidamento in concessione della gestione del servizio di cui trattasi e

sono stati formulati al Responsabile del Servizio i seguenti indirizzi per

l'elaborazione degli atti di gara:-----

- gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del

D.Lgs. 36/2023, con l'aggiudicazione a favore del concorrente che

avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 108, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, valutando le

offerte per il 30% in base all'offerta economica e per il 70% sulla base

del progetto organizzativo, su un punteggio complessivo pari a 100;-

- durata della concessione: anno scolastico 2025/2026 con scadenza

il 30 Giugno 2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno

scolastico (2026/2027); -----

- importo a base di gara: € 5,16 al netto di I.V.A., quale prezzo del singolo pasto fornito e somministrato oltre ad € 0,02 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso;-----

- importo complessivo presunto del servizio, calcolato sulla base del numero medio dei pasti dell'ultimo biennio: € 509.712,00, I.V.A. esclusa (€ 254.856,00 + € 254.856,00);-----

- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Amministrativo n. 199/37 in data 27/03/2025 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma telematica Traspare per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2025/2026 CIG B63EC24800, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 e approvati i relativi documenti di gara; -----

- che il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma traspare, sulla PCP, sull'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune di Vigone (www.comune.vigone.to.it);-----

- che con verbale della commissione giudicatrice delle operazioni di gara n. 5 del 15/05/2025 è stata formulata proposta di aggiudicazione del servizio

in oggetto alla ditta CAMST soc. coop. a r.l., con sede in Castenaso (BO),
Via Tosarelli n. 318, CAP 40055 – Partita I.V.A. 00501611206 con un
importo unitario del pasto pari a € 5,10 oltre agli oneri di sicurezza sul
singolo pasto pari a € 0,02 per un importo complessivo del singolo pasto
pari a € 5,12 oltre I.V.A.;-----

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.
____/____ in data _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione
del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2025/2026 –
codice CIG: B63EC24800, alla ditta CAMST soc. coop. a r.l., con sede in
Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318, CAP 40055 – Partita I.V.A.
00501611206 con un importo unitario del pasto pari a € 5,10 oltre agli oneri
di sicurezza sul singolo pasto pari a € 0,02 per un importo complessivo del
singolo pasto pari a € 5,12 oltre I.V.A.;-----

- l'aggiudicazione del servizio sopra indicato è diventata efficace ai sensi e
per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stata
ultimata, da parte del responsabile del Settore Amministrativo dell'ente, con
esito positivo, la verifica dei requisiti prescritti, dichiarati in sede di gara
dall'impresa CAMST soc. coop. a r.l. ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e
98 del D.Lgs. 36/2023; -----

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.
____/____ in data _____ è stata approvata la bozza del presente contratto;-
- che l'impresa ha costituito apposita cauzione a garanzia degli obblighi da
assumere con il presente contratto, dell'importo di euro 25.190,40 (dicasi

euro venticinquemilacentonovanta virgola quaranta), (eventuale:

avvalendosi del beneficio della riduzione del 30% della cauzione definitiva

previsto per le imprese in possesso della certificazione di qualità e

dell'ulteriore riduzione del 18% prevista per gli operatori economici in

possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli

previsti dall'allegato II.13, nel disciplinare di gara), ai sensi degli articoli 117

e 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, mediante fidejussione n. _____

della _____ - Agenzia di _____ rilasciata in data _____

e valida fino al _____ (premio unico pari a euro _____); -----

- che alle determinazioni e alle deliberazioni di cui sopra, nonché alla

documentazione alle stesse relativa, è stata data adeguata pubblicità ai

sensi di legge; -----

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono

e stipulano quanto segue: -----

Articolo 1 (Premesse e allegati)

I suddetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa

narrativa come parte integrante del presente contratto. -----

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto. -----

Articolo 2 (Oggetto della concessione)

Il Sig. _____, nella sua precitata qualifica di Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di Vigone (TO), affida in concessione alla ditta CAMST
soc. coop. a r.l., con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318, CAP 40055
– Partita I.V.A. 00501611206, che nella persona del suo consigliere delegato
Sig. _____, accetta, la concessione del servizio di refezione scolastica
per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
per l'anno scolastico 2025/2026, con decorrenza dal 1° settembre 2025 e
scadenza il 30 giugno 2026 – codice CIG: B63EC24800, in conformità
all'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara. -----

La concessione si intende concessa ed accettata sotto l'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle norme, patti, modalità e condizioni contenute nel
capitolato di concessione per il servizio di refezione scolastica per gli alunni
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'anno
scolastico 2025/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 35
in data 20/03/2025. -----

Articolo 3 (Corrispettivo della concessione)

Il corrispettivo a carico degli utenti del servizio per ogni singolo pasto
somministrato è fissato in euro 5,12 + I.V.A.. -----

In caso di rinnovo della concessione per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il concessionario potrà richiedere
l'adeguamento del prezzo del pasto qualora si sia verificata una variazione del
costo della prestazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
dell'importo pattuito. L'adeguamento sarà riconosciuto nella misura dell'80%

del valore eccedente tale soglia, applicato alle prestazioni future, escludendo ogni altro adeguamento, anche in caso di rinnovi del C.C.N.L.. -----

La revisione potrà essere attivata solo se la variazione degli indici I.S.T.A.T. di riferimento supera il 5% rispetto all'ultimo adeguamento applicato. A tal fine, salvo diversa disposizione adottata con provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, si farà riferimento all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, confrontando il valore del mese di presentazione dell'offerta con quello dello stesso mese dell'anno successivo o degli anni successivi. -----

La richiesta di revisione non potrà avere effetto retroattivo e dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile del settore comunale competente. La mancata presentazione entro i termini stabiliti comporterà la conferma dei prezzi vigenti. -----

Non sono ammesse richieste di revisione per variazioni di costi non oggettivamente documentate o derivanti da scelte aziendali non riconducibili a fattori esterni e indipendenti dall'operatore economico. -----

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune di Vigone entro il 30 Giugno 2026 mediante PEC per valere dall'inizio dell'anno scolastico successivo. -----

Il corrispettivo per i servizi prestati è costituito:-----

- a) dalla riscossione diretta della tariffa unitaria a pasto, dovuta dagli utenti

dei servizi, di cui il concessionario è titolato alla riscossione. La tariffa unitaria a pasto da applicare agli utenti corrisponde al prezzo di aggiudicazione relativo a ciascun servizio, opportunamente maggiorato dell'I.V.A., fatto salvo quanto previsto dal comma successivo;-----

b) dalle somme dovute dal Comune per i pasti forniti nelle scuole e destinati agli insegnanti. A tali pasti si applica il prezzo di aggiudicazione del pasto del servizio di ristorazione;-----

c) dalle altre somme eventualmente dovute dal Comune sulla base di quanto previsto dal comma successivo.

Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di ridurre le tariffe dovute dagli utenti dei servizi in modo generalizzato. In tal caso, il valore economico differenziale sarà a carico del Comune. In ogni caso, il Comune ha la facoltà di prevedere esenzioni e riduzioni delle tariffe per utenti in particolari situazioni socio-economiche: anche in questo caso, il valore economico differenziale sarà a carico del Comune: a tale proposito, il competente ufficio Comunale dovrà avere accesso diretto al programma gestionale del servizio in modo da poter inserire le rispettive riduzioni/esenzioni tariffarie direttamente a sistema.

Il concessionario dovrà provvedere in proprio – senza alcun onere per il Comune – alla riscossione dei proventi a copertura dei pasti a tariffa sia ordinaria che agevolata, versati dalle famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso la creazione di conti pre-pagati intestati al genitore/tutore dell'alunno. -----

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte del Comune di Vigone, per quei pasti consumati per i quali non sia stato regolarmente versato da parte dell'utenza il relativo corrispettivo.-----

L'importo presunto complessivo attribuito al contratto, ai fini fiscali, è pari a euro 251.904,00 (duecentocinquantunmilanovecentoquattro virgola zero). ----

Articolo 4 (Obblighi del concessionario)

La concessione viene concessa dal Comune di Vigone ed accettata dalla ditta CAMST soc. coop. a r.l. sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dagli atti tecnici ed amministrativi di cui in premessa. -----

L'impresa si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione della concessione di cui all'oggetto del presente contratto ed è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere. ----

È inoltre a carico dell'impresa il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, di inquinamento ed ambientali vigenti. -----

L'impresa, nell'espletamento del servizio, si impegna a non danneggiare beni di proprietà comunale e/o privata; nel caso arrecasse danni alle proprietà comunali e/o private si impegna a ripristinare la situazione e a risarcire i relativi danni. -----

Articolo 5 (Codice di comportamento)

Il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/13 ed al Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in

data 12/11/2020, disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente. -----

Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile. ---

Articolo 6 (Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori)

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività, per il tempo e per la località in cui si svolgerà il servizio in oggetto, e ad osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate in corso di concessione. L'impresa si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dalla legge 68/99 e tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08. In caso di mancato pagamento da parte del concessionario delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d'opera.

Il concessionario si obbliga altresì a: -----

- rispondere in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei sub concessionari nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito della sub concessione secondo quanto previsto dalla normativa

vigente al momento delle prestazioni. -----

- garantire l'esecuzione delle migliori tecniche offerte in sede di gara e che

hanno comportato attribuzione di punteggio; -----

Articolo 7 (Norme in materia di sicurezza)

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia

di tutela della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto contenuto nel D.Lgs

81/2008 e s.m.i.. -----

In ogni caso, il Comune qualora dovesse constatare situazioni di rischio in

ambito di sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di sospendere le attività e le

prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico della

ditta.--

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, il Comune

potrà disporre la risoluzione del presente contratto, previa comunicazione ai

sensi del successivo art. 14 del presente contratto, con richiesta di

eliminazione delle violazioni, con oneri a carico della ditta. -----

Articolo 8 (Divieto di cessione e/o pignoramento e/o sub concessione)

Il contratto non può essere pignorato né ceduto, a pena di nullità, salvo quanto

previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in tema di vicende soggettive del

concesionario. -----

Le eventuali sub concessioni possono essere disposte previa autorizzazione,

ai sensi di legge e con specifico riferimento all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. ---

La ditta potrà avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di parte delle

prestazioni oggetto del presente contratto limitatamente a quanto dichiarato nella dichiarazione di sub concessione in fase di gara. Si precisa che in sede di gara la ditta ha indicato l'intenzione di voler sub concedere i seguenti servizi accessori: trasporto, manutenzioni, analisi di laboratorio, pulizie, servizi ausiliari e accessori, sistema informatizzato, derattizzazioni e disinfestazioni.

Ai fini della sub concessione, la ditta deve inviare istanza al Comune con avviso di almeno 20 giorni precedenti la data prevista per la sub concessione.

L'istanza è soggetta ad approvazione del Comune e dovrà contenere: elenco delle prestazioni da sub concedere, certificati iscrizione C.C.I.A.A., posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS della ditta a cui l'Impresa intende sub concedere e ogni altra documentazione richiesta dal Comune a dimostrazione del possesso dei requisiti necessari del sub concessionario per lo svolgimento delle attività. -----

Le sub concessioni, se concesse, dovranno risultare da apposito contratto di sub concessione in cui sia prevista una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo. -----

Il Comune informa l'impresa che procederà alla verifica che nei contratti sottoscritti con i sub concessionari e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10. -----

Il Comune procederà al pagamento diretto degli eventuali sub concessionari

qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, diversamente non provvederà al pagamento diretto dei sub concessionari e i pagamenti verranno effettuati all'Impresa che dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal sub concessionario. -----

Articolo 9 (Responsabilità del concessionario)

Il concessionario assume a proprio carico e rischio tutte le responsabilità sia civili che penali verso i propri lavoratori, sia per danni verso terzi, sia alle persone sia alle cose e tutte le assicurazioni secondo le vigenti disposizioni. -

Il concessionario risponde pertanto di tutti i danni per i quali, a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere il Comune che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e molestia. -----

Articolo 10 (Garanzia definitiva)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento del contratto stesso, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____ della _____ - Agenzia di _____ (P.I. _____) rilasciata in data _____ e valida fino al _____ per un importo di euro 25.190,40 (dicasi euro venticinquemilacentonovanta virgola quaranta), (eventuale: avvalendosi del beneficio della riduzione del 30% della cauzione definitiva previsto per le imprese in possesso della certificazione di

qualità e dell'ulteriore riduzione del 18% prevista per gli operatori economici in possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nel disciplinare di gara), ai sensi degli articoli 117 e 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, come previsto dall'art. 29, del capitolato speciale di concessione.-----

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. -----

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. -----

Il Comune ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto da concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. -----

--
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. -----

La garanzia definitiva verrà svincolata ai sensi di legge. -----

Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico del
concessionario.-----

Articolo 11 (Assicurazioni)

Il concessionario si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza
dell'espletamento del servizio e delle attività connesse sollevando il Comune
da ogni responsabilità al riguardo. -----

Il concessionario ha inoltre contratto la seguente assicurazione: -----

- R.C.T./R.C.O., polizza n. _____ con i seguenti massimali
per sinistro: R.C.T. € 20.000.000,00 per danni a cose e € 20.000.000,00
per danni a persone – R.C.O. € 5.000.000,00 per danni a persone.-----

Articolo 12 (Tracciabilità)

Il concessionario dichiara di essersi dotata di un conto corrente bancario o
postale dedicato e di assumere l'impegno: -----

- a comunicare al Comune di Vigone il codice IBAN del conto corrente
dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegato ad operare
su di esso entro 7 giorni dall'accensione del conto; -----
- ad effettuare i pagamenti verso i propri fornitori e dipendenti mediante
conto corrente bancario o postale; -----
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub concessionari e i

subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010, n. 136; -----

- a consentire la verifica del Comune di Vigone che nei contratti sottoscritti con i sub concessionari e subcontraenti interessati a qualsiasi titolo al contratto in oggetto sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; -----

- ad osservare gli altri impegni previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. -----

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Città metropolitana di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub concessioanrio - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

L'inosservanza della ditta agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicati in precedenza, determina l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. -----

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10 e

s.m.i.: il codice identificativo di gara CIG B63EC24800. -----

Articolo 13 (Penali)

Il Comune, qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi contrattuali applicherà le penali previste dall'art. 35 del capitolato di concessione con le modalità previste nell'art. 38 del medesimo capitolato. -----

Articolo 14 (Risoluzione e recesso)

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e agli articoli 39 e 40 del capitolato di concessione. -----

Articolo 15 (Controversie)

In relazione all'iscrizione di riserva da parte del concessionario, si applica l'art. 210 del D.Lgs. 36/2023. -----

È escluso il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. -----

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto di concessione del servizio in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, le parti convengono che il foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino, fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo. -----

Articolo 16 (Domicilio del concessionario)

Per gli effetti contrattuali il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso

la sede legale della ditta CAMST soc. coop. a r.l., Via Tosarelli n. 318 –

Castenaso (BO). -----

Articolo 17 (Spese contrattuali)

Sono a carico del concessionario tutte le spese del contratto, nessuna esclusa

ed eccettuata, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. -----

Articolo 18 (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto

al pagamento dell'I.V.A.. Si richiede, pertanto, la registrazione del contratto a

tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

Ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di valore

compreso tra 150.000,00 euro e 1.000.000,00 l'imposta di bollo è pari ad euro

120,00. Le imposte di registro e bollo saranno versate con modalità telematica,

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il

contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Vigone esprime come segue l'informativa, ai sensi del

Regolamento (UE) 2016/679, concernente il trattamento dei dati personali

conferiti dal concessionario ai fini della stipulazione del presente contratto: ---

– il titolare del trattamento è il Comune di Vigone, con sede in Piazza Palazzo

Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO) (e-mail segreteria@comune.vigone.to.it,

PEC: comunevigone@postecert.it; -----

– il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Vigone è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Vigone – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO), e-mail privacy@comune.vigone.to.it;-----

– i dati sono raccolti in funzione della stipulazione del presente contratto di concessione;-----

– i dati sono trattati per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR), in relazione ad un servizio di competenza comunale (mensa scolastica);-----

– i dati oggetto del trattamento sono i dati personali (identificatori personali, dati sanitari – per la richiesta di diete speciali – e informazioni finanziarie come lo storico dei pagamenti), informazioni relative alla famiglia (stato civile, numero ed identità di coniuge e persone a carico (se presenti) e titolare della dichiarazione dei redditi che beneficia della detrazione) e categorie particolari di dati personali (origine razziale ed etnica ed informazioni relative a disabilità e credenze religiose (per la richiesta di diete speciali per motivi religiosi e nei casi previsti dalla legge) e condizioni di salute fisica e mentale (ad es. certificati medici per la richiesta di diete speciali); -----

– i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla normativa quali A.S.L., Agenzia delle Entrate ed ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano;-----

– non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati;-----

– il Comune non trasferirà i dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea;-----

- il Comune conserverà i dati per tutta la durata del contratto di concessione;-
- gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento), mediante apposita istanza al Comune da presentare al Responsabile della Protezione dei Dati (Comune di Vigone - Responsabile della Protezione dei Dati, Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO), e-mail privacy@comune.vigone.to.it);-----

- gli interessati, se ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).—

Con successivo atto separato, il Titolare nominerà la ditta CAMST soc. coop. a r.l. Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. -----

Articolo 20 (Obblighi di riservatezza)

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in

essere con il Comune. -----

La ditta CAMST soc. coop. a r.l. è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. -----

Articolo 21 (Comunicazioni)

Le comunicazioni tra le parti, a cui le stesse intendono dare data certa e dalle quali decorrono termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata delle parti: -----

- per il Comune: comunevigone@postecert.it; -----

- per l'impresa: camst@legalmail.it-----

La ricevuta di consegna e accettazione della PEC fa fede dell'avvenuta comunicazione e della data di ricevimento. -----

Articolo 22 (Documenti facenti parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati, i seguenti documenti: -----

a) capitolato speciale della concessione; -----

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, l'istanza e l'offerta

presentate dall'Impresa e qualsiasi altro documento di gara rilevante ai fini del contratto. -----

Tutti i documenti richiamati nel presente atto sono depositati presso l'Ufficio Segreteria. -----

La concessione viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile di norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara nella loro interezza, i quali l'impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -----

Articolo 23 (Antimafia)

Si dà atto che la ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. risulta iscritta nella c.d. "White List" istituita presso la Prefettura di Bologna con scadenza al 15/10/2025 e che tale iscrizione è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria di cui all'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. -----

Articolo 24 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore. -----

Articolo 25 (Accettazione clausole contrattuali

ai sensi dell'art. 1341 del codice civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, il Sig. _____ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Corrispettivo della concessione), 4 (Obblighi del concessionario), 5 (Codice di comportamento), 6 (Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori), 7 (Norme in materia di sicurezza), 8 (Divieto di cessione e/o pignoramento e/o sub concessione), 9 (Responsabilità del concessionario), 10

(Garanzia definitiva), 11 (Assicurazioni), 12 (Tracciabilità), 13 (Penali), 14 (Risoluzione e recesso), 15 (Controversie), 16 (Domicilio del concessionario), 21 (Comunicazioni), 22 (Documenti facenti parte del contratto), 23 (Antimafia).

E richiesto da Comune di Vigone e Concessionario, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, costituito da 25 (venticinque) articoli, formato e stipulato in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura. L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso visione e ne confermano l'esattezza, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., come in appresso: -----

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: firmato digitalmente: _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA: firmato digitalmente: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE: firmato digitalmente: Filliol Laura

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 3, comma 1, numero 15), del Regolamento eIDAS ("Reg. (CE) 23/07/2014, n. 910/2014 – Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE"). -----

IL SEGRETARIO COMUNALE: firmato digitalmente: Filliol Laura

